



21205/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

FR

Lu e l,

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

*ARBITRATO

Ud. 04/06/2013 - CC

Cau. 21205
R.G.N. 21524/2011

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21524-2011 proposto da:

CENTRO ATTIVITA' MOTORIE DUE SRL 00783360555, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3, presso lo studio dell'avvocato GALLOTTI DAVIDE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUBBONI STEFANO giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

ASFM AZIENDA SPECIALE FARMACIE MUNICIPALI DI TERNI, in persona del Direttore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 2-A, presso lo studio dell'avvocato SEGARELLI UMBERTO, che la rappresenta e difende unitamente

5106
13

all'avvocato DI PAOLO MARIA giusta mandato a margine del
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 280/2010 della CORTE D'APPELLO di
PERUGIA dell'11/03/2010, depositata il 28/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso come da relazione.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., nel procedimento civile iscritto al R.G.21524 del 2011 :

“Rilevato che nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Perugia, decidendo sull’impugnazione del lodo arbitrale del 10/7/2007 intercorso tra le parti, proposta dall’attuale ricorrente, rigettava l’eccezione di nullità della procura ad litem apposta all’atto di citazione del giudizio arbitrale dell’Azienda Speciale Farmacie Municipali, per illeggibilità della sottoscrizione del legale rappresentante e omessa indicazione della carica del conferente la procura medesima e dichiarava l’inammissibilità dell’altro motivo di nullità relativo alla violazione degli articoli 1375 e 1338 cod. civ.;

Considerato che a sostegno della decisione la Corte aveva rilevato che la dedotta nullità della procura aveva carattere relativo e poteva essere sanata, come era accaduto, alla prima difesa utile, aggiungendo che, comunque, la firma era leggibile e la carica del conferente era agevolmente ricavabile dall’instestazione dell’atto;

che alla controversia si applicava l’art. 829 cod. proc. civ. novellato con la conseguenza che l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito era ammessa solo se espressamente prevista dalle parti o dalla legge;

che, infine, il lodo non era censurabile per contrarietà all’ordine pubblico;

Considerato, altresì, che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la società a responsabilità limitata C.A.M. affidandosi ai seguenti motivi :

nel primo motivo ha riproposto la censura relativa alla nullità della procura ad litem, ritenendo che l’omessa indicazione nel contesto della procura dell’organo titolare del potere rappresentativo e del

nome della persona fisica, la cui sottoscrizione sia illeggibile, determinano la nullità assoluta della procura medesima;

nel secondo ha dedotto l'inapplicabilità della novella processuale essendo la clausola compromissoria stata stipulata anteriormente al d.lgs n. 40 del 2006;

Considerato, infine che è stato proposto controricorso;

Ritenuto di dover disattendere, preliminarmente le due censure d'inammissibilità del ricorso prospettato dalla parte contro ricorrente, la prima, perché al ricorso non si applica l'art. 327, primo comma, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009 (con termine per impugnare ridotto a sei mesi) dal momento che la disposizione trova applicazione soltanto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge; la seconda, perché la procura ad litem contenuta nel ricorso pur in assenza della specifica menzione del giudizio di legittimità risulta valida alla luce del seguente orientamento : *"La procura apposta sul ricorso per cassazione e autenticata da avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti deve ritenersi "speciale" ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., proprio in quanto incorporata ad esso e posta a margine dell'impugnazione (art. 83, comma terzo, cod. proc. civ.), anche se il timbro prestampato nell'atto preveda che la legittimazione processuale è conferita al difensore "nel presente giudizio in ogni suo grado e nell'eventuale opposizione all'esecuzione".(Cass.2340 del 2006);*

ritenuto, altresì, che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ., essendo costante l'orientamento di legittimità alla luce del quale i richiamati difetti della procura ad litem possono integrare, ove esistenti, esclusivamente una nullità relativa, nella specie tempestivamente sanata alla prima difesa utile (Cass. S.U. 4810 del 2005; 14449 del 2006); che il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che il novellato art. 829 cod. proc. civ. si applica, come indicato nell'art. 27, comma quarto del d.lgs n. 40 del 2006 ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato (nella specie introdotta il 12/2/2007) è stata proposta successivamente alla data

di entrata in vigore del decreto, a nulla rilevando, secondo il chiarissimo disposto della norma transitoria, il riferimento temporale relativo alla clausola compromissoria;

Ritenuto, in conclusione, che ove il Collegio condivide i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto”;

Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla presente relazione;

P.Q.M.


La Corte,

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in favore della parte contro ricorrente in E 5000 per compensi; E 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2013

Il Presidente

(dr. Salvatore Di Palma)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17 SET. 2013



Il Funzionario
Luca PASCINETTI

Luca Pascinetti